



**Regolazione dei servizi di
connessione, trasmissione,
distribuzione, misura e
dispacciamento nel caso di sistemi
semplici di produzione e consumo e
nel caso di reti private**

Seminario di presentazione del DCO 33/11

Direzione Mercati

Direzione Tariffe

Autorità per l'energia elettrica e il gas



Prima parte

IL QUADRO DI RIFERIMENTO



*Il contenuto delle normative vigenti in
materia di sistemi semplici di produzione e
consumo*



Definizioni: i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 definisce i Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE).

In particolare, il **Sistema di Auto-Approvvigionamento Energetico** è una “configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella *titolarità* di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo *gruppo societario*, e sono realizzati all’interno dell’area di proprietà o nella *disponibilità* del medesimo cliente o gruppo societario”.

I sistemi di auto-approvvigionamento energetico sono esclusi dal novero delle reti elettriche. Sono sistemi “semplici” caratterizzati dalla presenza di un unico cliente finale (o di più clienti finali solo se appartenenti allo stesso gruppo societario) e un produttore eventualmente terzo.



Definizioni: i Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU)

Il decreto legislativo n. 115/08, come modificato dal decreto legislativo n. 56/10 ha definito i **Sistemi Efficienti d'Utenza (SEU)**.

I SEU sono sistemi “in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente”.

Appaiono quindi come un sottoinsieme dei sistemi di auto-provvigionamento energetico.



Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi - 1

- L'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “i sistemi di auto-provvigionamento energetico non sono soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema”;
- l'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”;
- l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che “nei sistemi di auto-provvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari [...] si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione [...]”;



Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi - 2

- L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che, nel caso dei SEU, “la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] siano applicati all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione”.
- L'articolo 10 del decreto legislativo n. 115/08 stabilisce, inoltre, che l'Autorità preveda meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 115/08 (vale a dire anteriormente alla data del 4 luglio 2008), in particolare estendendo il regime di regolazione previsto per i SEU almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
 - sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - hanno la medesima configurazione dei SEU o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico



Regolazione dei SAAE e dei SEU: i vincoli normativi - 3

➤ i corrispettivi tariffari [...] sono “i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”.



*Proposte in materia di inquadramento
definitivo dei sistemi semplici di produzione
e consumo*



I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - 1

Si propone innanzitutto di rimodulare la definizione di unità di consumo presente nel TIT sostituendola con la seguente:

l'unità di consumo è “un insieme di impianti elettrici per il consumo di energia elettrica connessi alle reti pubbliche, anche per il tramite di reti private, tali che i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Tali impianti per il consumo di energia elettrica sono connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze, con l'eccezione dei punti di emergenza e tenendo conto di quanto disposto ai commi 5.2 e 5.2bis dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07



I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - 2

Si propone che con il termine **Sistemi Semplici di Produzione e Consumo** (SSPC) si intenda l'insieme dei:

- a) **Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico (SAAE)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di *una persona fisica o giuridica* diversa dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, *ad una unità di consumo di una persona fisica o ad una o più unità di consumo di un'unica persona giuridica*, o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario;



I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - 3

b) **Sistemi di Multi-Produzione (SMP)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza esclusiva di più impianti di produzione di energia elettrica, nella titolarità di un'unica persona fisica o giuridica, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e realizzate all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità della persona fisica o giuridica titolare degli impianti di produzione o del gruppo societario di appartenenza. Per tali configurazioni impiantistiche, i prelievi dalla rete pubblica o da eventuali reti private cui il sistema di multi-produzione può essere connesso servono esclusivamente per l'alimentazione degli ausiliari di generazione;

c) **Sistemi di Multi-Consumo (SMC)**, cioè quelle configurazioni impiantistiche caratterizzate dalla presenza esclusiva di più unità di consumo di un'unica persona giuridica o di più persone giuridiche appartenenti al medesimo gruppo societario, direttamente connessi tra loro, per il tramite di un collegamento privato, e realizzate all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario. Non è ammessa la possibilità per una persona fisica di realizzare SMC.



I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo - 4

I **SEU** sono un sottoinsieme dei Sistemi di Auto-Approvvigionamento Energetico. Al fine di rendere coerente la definizione di SEU con le definizioni utilizzate dall'Autorità nel settore elettrico si ritiene opportuno precisare alcuni aspetti contenuti nella definizione di SEU presente nel decreto legislativo proponendo la seguente definizione.

Sistema Efficiente di Utenza (SEU): è un sistema in cui *uno o più impianti* di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) ed è realizzato all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente.



Titolarità di un impianto di produzione

Una prima ipotesi potrebbe essere quella di far coincidere la titolarità dell'impianto con la proprietà degli asset, cioè la presenza di un titolo di proprietà. In tal caso però verrebbero esclusi dall'ambito applicativo fattispecie quali, ad esempio, il leasing o l'usufrutto.

Tuttavia, dal punto di vista regolatorio, non è rilevante la proprietà di un impianto di produzione o di consumo quanto lo svolgimento dell'attività connessa all'utilizzo del predetto bene. In tal senso la regolazione del settore elettrico non fa riferimento al proprietario di quell'asset, che in quanto tale non è un soggetto regolato, ma si rivolge sempre al produttore e al cliente finale come definiti dal decreto legislativo n. 79/99.

Quindi il vincolo di "titolarità" degli impianti di produzione può anche essere inteso come una semplice disponibilità degli impianti in capo al soggetto che svolge effettivamente l'attività di produzione e che pertanto è intestatario dell'officina elettrica relativa ai singoli impianti e delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dei singoli impianti.



Disponibilità di un'area

In merito alla definizione di “disponibilità di un'area”, si ritiene opportuno prevedere che anche il possesso di contratti di affitto o di usufrutto siano sufficienti a poter dimostrare la disponibilità di un'area.

Si ritiene altresì che l'area si considera integra nel caso in cui il collegamento diretto tra un impianto di produzione e un impianto di consumo attraversi strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi. Sono pertanto ammissibili sistemi SSPC realizzati all'interno di un'area di proprietà o nella disponibilità di un unico soggetto (sia esso cliente finale o gruppo societario o produttore, a seconda dei casi discussi) senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi.



Gruppo societario

Ai fini di definire cosa si intende per “gruppo societario” si ritiene opportuno utilizzare le definizioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 127/91, come peraltro già fatto per la ricostruzione dei rapporti di controllo tra operatori ai fini della definizione dei macrooperatori e dei macrountenti di cui all’articolo 4, comma 4.1, lettera a), del Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento.

Una seconda opzione potrebbe essere quella di definire il “gruppo societario” come un insieme di società tra le quali esistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004.



*Il contenuto delle normative vigenti in
materia di reti elettriche*



Definizioni: obblighi in capo ai gestori di reti

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 individua due fattispecie di obblighi:

- a) “l'**obbligo di connessione di terzi**” in senso stretto, inteso come “l’obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all’uopo previste” a cui sono sottoposti i soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione;
- b) “l'**obbligo di libero accesso al sistema elettrico**”, inteso come “il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica” a cui sono sottoposti i gestori di reti private, ivi inclusi i gestori delle reti interne di utenza. Tali gestori non hanno l’obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di terzi), attribuito solo ai gestori di rete titolari di una concessione pubblica.



Definizioni: Reti Pubbliche vs Reti Private

Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 distingue le Reti Elettriche in:

- **Reti Pubbliche**, intese come le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica i quali, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste;
- **Reti Private**, intese come tutte le reti elettriche diverse dalle reti pubbliche. Le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico.



Definizioni: le Reti Pubbliche

Nell'ambito delle Reti Pubbliche si distinguono:

- a) la **Rete di trasmissione nazionale** gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi. In relazione alle reti che rientrano nella definizione di rete di trasmissione nazionale ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e successivi, esse possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa. In ogni caso tali reti, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, si configurano a tutti gli effetti come rete pubblica, indifferentemente dalla proprietà di tale rete;
- b) le **Reti di distribuzione**, definite come l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99.



Definizioni: le Reti Private - 1

Nell'ambito delle Reti Private si distinguono:

- le **Reti Interne d'Utenza (RIU)** definite dall'articolo 33 della legge n. 99/09 e il cui elenco (Elenco delle Reti Interne d'Utenza) è riportato nella Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt 52/10, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 66/10;
- le **Altre Reti Private** definite come tutte le reti private diverse dalle RIU.

Tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

Ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore operante all'interno delle reti private può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia operabile.



Definizioni: le Reti Interne d'Utenza (RIU) - 1

Le **Reti Interne d'Utenza (RIU)** sono definite dall'articolo 33 della legge n. 99/09 come le reti "il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;



Definizioni: le Reti Interne d'Utenza (RIU) - 2

.....

- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”



Definizioni: le Reti Private - 2

Le reti private (incluse le RIU) possono essere distinte tra:

- a) reti private per cui vige l'obbligo, da parte del gestore non concessionario, di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità. Tali reti possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata. Ogni rapporto tra il gestore di rete concessionario e il gestore della rete privata deve essere regolato nell'ambito di una opportuna convenzione;
- b) reti private per cui non vige l'obbligo di messa a disposizione. Eventualmente il gestore di rete concessionario può avvalersi anche di queste reti per l'erogazione del pubblico servizio previo accordo con il relativo gestore di tali reti che, non avendo alcun obbligo, può opporre diniego.

Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica.



Definizioni: utenti delle Reti Private

Appare opportuno effettuare una distinzione sostanziale tra:

- a) gli utenti della rete privata propriamente detti e cioè i clienti finali e i produttori che hanno deciso autonomamente di connettersi a tali reti prescindendo dalla rete pubblica e che quindi si rivolgono al gestore privato per richiedere l'accesso alla sua rete;
- b) gli utenti virtualmente connessi alla rete dell'impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale. Tali utenti sono quelli che ritengono opportuno rivolgersi alle imprese distributrici o a Terna per l'erogazione del pubblico servizio pur essendo fisicamente connessi ad una rete privata. Tali utenti non sono utenti della rete privata, ma sono a tutti gli effetti "*utenti della rete pubblica*". Agli utenti della rete pubblica già oggi si applica, in tutte le sue parti, la regolazione vigente.



Regolazione delle Reti Private e delle RIU: i vincoli normativi - 1

Articolo 33 della legge n. 99/09:

- il comma 2 prevede che “Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta”;
- il comma 5 prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 agosto 2009, n.d.r.) i corrispettivi tariffari [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”;



Regolazione delle Reti Private e delle RIU: i vincoli normativi - 2

- il comma 6 prevede che “Limitatamente alle RIU [...], i corrispettivi tariffari [...] si applicano esclusivamente all’energia elettrica prelevata nei punti di connessione”;
- il comma 3 prevede che, tra l’altro, l’Autorità “b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all’interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”.

Inoltre, l’articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l’altro, che l’Autorità “individua apposite misure per monitorare l’aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l’estensione territoriale di tali reti”.



*Proposte in materia di inquadramento
definitivo delle reti elettriche*



Reti con obbligo di messa a disposizione - 1

Si propone che:

- le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, a fronte di necessità delle imprese distributrici, siano:
 - a) le reti elettriche che, alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, connettevano terzi e i cui gestori non hanno ottenuto il rilascio della concessione di distribuzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - b) le reti a tensione superiore a 120 kV non ricomprese nell'ambito della rete di trasmissione nazionale e non costituenti linea diretta i cui gestori non hanno ottenuto il rilascio della concessione di distribuzione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico;
 - c) le reti elettriche che insistono su territori non serviti da altre reti (tra cui reti elettriche in territori montuosi);
- le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione, a fronte di necessità da parte di Terna, siano le reti elettriche che insistono su territori non serviti da altre reti (tra cui reti elettriche in territori montuosi).




Reti con obbligo di messa a disposizione - 2

Si propone di attribuire alle imprese distributrici e a Terna il compito di effettuare una ricognizione di quattro mesi, al fine di individuare tutte le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza e i soggetti che ne detengono la titolarità e la gestione, inviando all'Autorità i risultati di tale ricognizione. In particolare, si ritiene opportuno che ciascun gestore concessionario evidenzi:

- quali tra le reti private che insistono sul territorio di rispettiva competenza sono già dal medesimo utilizzate al fine di erogare il pubblico servizio;
- la presenza di eventuali convenzioni già sottoscritte con il gestore privato per disciplinare le modalità e le condizioni per l'utilizzo di tali reti;
- quali reti eventualmente si ritiene opportuno che l'Autorità ricomprensca fra le reti private per le quali vige l'obbligo da parte del gestore non concessionario di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio pubblico, specificando in maniera puntuale e dettagliata le motivazioni alla base di tale richiesta.



Il quadro di sintesi






Seconda parte

I SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO



Un esempio di sistema semplice di produzione e consumo






Connessioni

Si propone che:

- qualora venga richiesto l'adeguamento di una connessione esistente ai fini di modificare la potenza disponibile in prelievo, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente (Terna o impresa distributrice) dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua controllata) direttamente o per il tramite di un venditore, applicando il TIC e il TIQE;
- qualora venga richiesto l'adeguamento di una connessione esistente ai fini di modificare la potenza disponibile in immissione, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua controllata) o da un soggetto terzo previo mandato, applicando il TICA;
- qualora venga richiesta una nuova connessione, la richiesta venga presentata al gestore di rete competente dal cliente finale o dalla società capogruppo (o una sua controllata) o da un soggetto terzo previo mandato, applicando le procedure previste dal TICA e le condizioni economiche che verrebbero applicate nel caso in cui il medesimo soggetto richieda, nell'ordine, la connessione in prelievo e in immissione.

Quali misure servono ai fini dell'accesso alla rete

- La quasi totalità dei flussi di energia elettrica che rilevano ai fini tecnici ed economici nel sistema elettrico è relativa all'energia elettrica **scambiata con la rete**, vale a dire all'**energia elettrica immessa e prelevata (misuratore M1)**.



- Se l'incentivo è erogato per l'energia elettrica prodotta (come il conto energia fotovoltaico o il certificato verde) occorre misurare **l'energia elettrica prodotta (misuratore M2)**.

- Serve misurare l'energia elettrica prodotta anche nei casi in cui, a monte di un unico punto di connessione, vi siano più impianti a cui spetta un trattamento economico diverso.



La misura dell'energia scambiata con la rete

	Installazione e manutenzione dei misuratori	Tariffa [€/punto]	Raccolta, registrazione e validazione delle misure	Tariffa [€/punto]
<i>Punto di immissione</i>	Titolare impianto di produzione	-	Gestore di rete	Tab. 8.3 + Tab. 8.4 del TIT
<i>Punto di prelievo</i>	Impresa distributrice	Tab. 8.2 del TIT	Impresa distributrice	Tab. 8.3 + Tab. 8.4 del TIT

- Se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, il punto di connessione medesimo viene considerato punto di immissione.
- In tutti gli altri casi, il punto di connessione viene considerato punto di prelievo.



Le responsabilità per la misura dell'energia elettrica prodotta

Potenza \leq 20 kW

RESPONSABILITÀ

L'impresa distributrice
territorialmente competente
(o Terna per gli impianti
connessi alla RTN).

COSTO

Il produttore paga al soggetto responsabile il corrispettivo MIS₁, pari, nel 2011, a **25,19 euro/anno**.

Potenza $>$ 20 kW

RESPONSABILITÀ

Il produttore (fermi restando gli obblighi relativi alle dichiarazioni in materia fiscale).
Il produttore, pur restando responsabile per la misura, può avvalersi dell'impresa distributrice.

COSTO

Nel caso in cui la misura sia effettuata dall'impresa distributrice, il produttore paga un corrispettivo definito e reso pubblico dalla stessa impresa distributrice.



Tariffe di misura

Si propone che nel caso di SAAE e di SMC il cliente finale titolare dei punti di connessione con la rete pubblica provveda a riconoscere:

- ✓ al responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori, il corrispettivo di cui alla tabella 8.2 del TIT moltiplicato per il numero di misuratori installati e mantenuti dal medesimo soggetto responsabile;
- ✓ al responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure, i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 del TIT moltiplicati per il numero di misuratori in relazione ai quali il predetto responsabile svolge il servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure.

Si propone infine che i corrispettivi di cui alla tabella 8.2 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione del punto di connessione presso cui è installato ciascun misuratore e che i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita.




Futuri ambiti di intervento in materia di misura

- ✓ La regolazione del servizio di misura, in termini di responsabilità e di tariffe, è oggetto di revisione, previa consultazione, in occasione del nuovo periodo regolatorio (che inizia l'1 gennaio 2012).
- ✓ Il decreto ministeriale in materia di incentivi per il fotovoltaico prevede che il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia erogato solo dai gestori di rete (si veda il DCO 25/11).




Esempi di accesso ai servizi di sistema - 1






Esempi di accesso ai servizi di sistema - 2





Esempi di accesso ai servizi di sistema - 3





Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 1

Si propone che:

- 1) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- 2) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata, come definita dal TIT, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- 3) le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate:
 - ✓ nel caso dei SEU, all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;



Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 2

✓ nel caso dei SAAE diversi dai SEU, caratterizzati dalla presenza di un'unica persona fisica o giuridica o più persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario:

- i. le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ siano applicate all'energia elettrica prelevata dal punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- ii. le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC, la componente MCT, i corrispettivi di misura ove non fossero applicati per punto di prelievo (utenze di illuminazione pubblica), in relazione al livello di tensione del predetto punto, siano applicate, per il punto di prelievo dalla rete pubblica, all'energia elettrica E, calcolata come:

$$E = \min \left\{ E_{cons}; E_{prel} \cdot \frac{P_{imp}}{P_{med}} \right\}$$



Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 3

- ✓ nel caso dei SAAE, non già rientrati nei precedenti punti, caratterizzati quindi dalla presenza di più di una persona fisica o giuridica (non appartenenti allo stesso gruppo societario), le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate alla quantità di energia elettrica consumata.




Terza parte

LE RETI PRIVATE



rete di trasmissione nazionale a 220 kV



Un esempio di rete privata



Il soggetto responsabile della rete privata

Il soggetto responsabile della rete privata è il titolare della rete privata o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete; egli è inoltre titolare dei punti di connessione della rete privata alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici e dei relativi POD. Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete privata e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.



Connessioni

In relazione alle connessioni tra rete privata e rete pubblica, si propone l'applicazione della regolazione già vigente in materia di connessioni (TICA o TIC).

Si ritiene invece che non debbano essere regolate le modalità di erogazione del servizio di connessione alla rete privata nel caso in cui un utente intenda connettersi direttamente a tale rete. Tali modalità potrebbero quindi essere oggetto di libera contrattazione tra le parti. Il soggetto responsabile della rete privata ha comunque l'obbligo di conservare tutte le informazioni relative alle unità di consumo e di produzione presenti sulla propria rete, dandone informazione al gestore della rete pubblica (tramite una richiesta di adeguamento della connessione esistente).



La misura in una rete privata: responsabilità

Composizione rete privata	Utenti della rete privata			Utenti della rete pubblica		
	Tipologia di tutti i punti di connessione ai fini della misura	Responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica immessa e prelevata	Responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata	Tipologia del singolo punto di connessione sulla rete privata ai fini della misura	Responsabilità dell'installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica immessa e prelevata	Responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata
<i>Rete privata con soli produttori: gli unici prelievi sono destinati ad alimentare i servizi ausiliari</i>	Punti di immissione	Soggetto responsabile della rete privata	Gestore di rete (impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica o Terna)	Punto di immissione	Produttore	Gestore di rete (impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica o Terna)
<i>Rete privata con almeno un cliente finale che preleva per consumi propri diversi dai servizi ausiliari</i>	Punti di prelievo	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica		Punto di immissione	Produttore	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica
				Punto di prelievo	Impresa distributrice sul cui territorio insiste l'unico punto di connessione o il punto di connessione primario con la rete pubblica	



La misura in una rete privata: tariffe

Per quanto riguarda le tariffe di misura, si propone che:

- a) i corrispettivi di cui alla tabella 8.2 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione del punto di connessione presso cui è installato ciascun misuratore;
- b) i corrispettivi di cui alle tabelle 8.3 e 8.4 dell'Allegato 1 del TIT siano applicati in relazione al livello di tensione a cui la misura deve essere riferita.

Le proposte presentate potrebbero comportare una ridefinizione del valore dei corrispettivi per il servizio di misura. Tale ridefinizione sarà oggetto di successiva consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 6/11.



Dispacciamento - 1

Nel caso di utenti della rete privata, si propone il seguente modello:

- ✓ ogni cliente finale o suo mandatario sottoscrive con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo relativo all'energia elettrica prelevata attraverso ciascun punto di connessione interno alla rete privata;
- ✓ ogni produttore o suo mandatario sottoscrive, in relazione a ciascuna unità di produzione (di seguito: UP), un contratto di dispacciamento in immissione con Terna e un contratto di dispacciamento in prelievo con Terna per l'alimentazione dei servizi ausiliari, relativi all'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete privata;
- ✓ il soggetto responsabile della rete privata o suo mandatario sottoscrive con Terna un contratto di dispacciamento in prelievo e/o in immissione, relativo alla differenza tra l'energia elettrica immessa o prelevata dalla rete pubblica e la somma algebrica dell'energia elettrica immessa e prelevata per il tramite dei singoli punti di connessione interni alla rete privata. Tali contratti hanno la finalità di regolare le perdite di rete della rete privata.



Dispacciamento - 2

Per quanto riguarda la gestione delle perdite, in alternativa, si può ipotizzare che:

- a) i singoli utenti della rete privata siano connessi al livello di tensione a cui la rete privata stessa è connessa. In questo modo all'energia elettrica immessa e/o prelevata dalla rete privata si applicherebbero i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del Testo Integrato Settlement (TIS) in relazione al livello di tensione a cui la rete privata stessa è connessa con la rete pubblica;
- b) per ciascun utente della rete privata si consideri il livello di tensione relativo al proprio punto di connessione alla rete privata. In questo caso, l'energia elettrica immessa e/o prelevata dalla rete privata è pari a quella misurata sul punto di connessione con la medesima rete privata incrementata delle perdite previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS.



Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 1

Nel caso di RIU si propone che:

- 1) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- 2) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, come definita dal TIT, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- 3) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto.



Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 2

Nel caso delle altre reti private, diverse dalle RIU, si propongono le due seguenti ipotesi tra loro alternative:

Ipotesi 1

- i) le componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e di distribuzione, oltre che le componenti tariffarie UC₃ e UC₆ siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, alla potenza ivi impegnata e all'energia elettrica ivi prelevata, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
- ii) le componenti tariffarie A, le rimanenti componenti tariffarie UC e la componente MCT siano applicate a ogni punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, alla potenza ivi impegnata e all'energia elettrica ivi prelevata, in relazione al livello di tensione di ciascuno dei predetti punti e alla tipologia di contratto.

In questa ipotesi, le infrastrutture della rete privata sono remunerate dagli utenti della rete privata.



Tariffe di trasmissione, distribuzione e oneri generali – 3

Ipotesi 2

Le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, oltre che le componenti A, UC e MCT, siano applicate al punto di connessione tra ciascun cliente finale e la rete privata, alla potenza ivi impegnata e all'energia elettrica ivi prelevata, in relazione al livello di tensione del predetto punto.

In questa ipotesi, le infrastrutture della rete privata sono remunerate dalle imprese distributrici per il tramite di una apposita convenzione.



Futuri ambiti di intervento

- ✓ In sintesi, sulla base di quanto sopra detto, vi sono due obblighi fondamentali in capo al soggetto responsabile di una rete privata:
 - a) obbligo di libero accesso al sistema;
 - b) obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture appartenenti alla rete privata al gestore di rete concessionario.
- ✓ Occorrono due tipi di convenzioni che regolino i rapporti tra il soggetto responsabile della rete privata e il gestore della rete pubblica:
 - nel caso di cui alla lettera a) occorre una convenzione – tipo che regoli l'erogazione del servizio di misura, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi);
 - nel caso di cui alla lettera b) occorre una convenzione – tipo che regoli l'erogazione del servizio di connessione, di misura, di trasporto, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi).
- ✓ Il contenuto delle predette convenzioni – tipo sarà oggetto di una successiva consultazione da parte dell'Autorità.



Grazie per l'attenzione

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Direzione Tariffe***

*Piazza Cavour, 5
20121 Milano*

*mercati@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it
Tel: 02 – 655 65 284/290
Fax: 02 – 655 65 265*